

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro II - Delle successioni**  
**Titolo V - Delle donazioni**

### **Art. 782 Forma della donazione**

La donazione deve essere fatta per atto pubblico , sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione .